



Novara, 30 luglio 2026

Spett.le
CLIENTE

Bonus Stabilizzazione contratti a termine 2026**DL 62/2026 art. 4 – Circolare INPS 72 del 3.7.2026 – Mess. INPS del 29.7.2026**

Forniamo di seguito la sintesi operativa dell'incentivo in oggetto.

Tipologia trasformazioni a tempo indeterminato

- Periodo 1.8.2026 - 31.12.2026
 - trasformazioni a tempo indeterminato, senza interruzione del rapporto, di contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva non superiore a 12 mesi, instaurati entro il 30.4.2026
 - che determinino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (U.L.A.)
- NB: sono esclusi: dirigenti, contratti di apprendistato, lavoro intermittente (o a chiamata), lavoro domestico*

Requisiti lavoratori e durata dell'esonero

Il lavoratore, alla data della trasformazione a tempo indeterminato, deve:

- avere età inferiore a 35 anni (34 anni e 364 giorni)
- non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa

Incremento occupazionale netto

L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti (U.L.A.).

L'incremento deve essere verificato per ciascuna assunzione e mantenuto in ciascun mese di fruizione.

Il venire meno dell'incremento determina la perdita del beneficio per il mese di calendario di riferimento.

NB: La verifica dell'incremento occupazionale netto deve essere effettuata in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro, comprendendo pertanto anche i lavoratori occupati nelle società controllate o collegate (art. 2359 c.c.).

Misura e durata dell'incentivo

- Riduzione 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL) per 24 mesi
- Limite mensile: euro 500 (nessuna maggiorazione per zone ZES)
- Per i rapporti che iniziano o cessano nel corso del mese, il limite è riproporzionato in base a euro 16,12 (500/31) per ogni giorno di fruizione
- Per i rapporti a tempo parziale, i massimali sono proporzionalmente ridotti

Settori interessati

Tutti i datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo (esclusa la Pubblica Amministrazione e il lavoro domestico).

CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP

PI/CF 02498820030 - REA NOVARA 240125

NOVARA Via Marconi 14 - Tel. 0321.674311 - Fax 0321.393132 - segreteria@studiobada.it

BAREGGIO Via Manzoni 2 - Tel. 02.9013246 - Fax 02.90110808 - bareggio@studiobada.it

GENOVA Via Riboli 15 - Tel. 010.587323 - mail@studiodapelo.it

www.studiobada.it

Documentazione necessaria

- lo studio effettua la verifica dei rapporti pregressi del lavoratore tramite l'apposita utility INPS (portale www.inps.it – "Lavoro" > "Esplora lavoro" > "Rapporti a tempo indeterminato – Verifica")
- Scheda anagrafico/professionale del lavoratore, rilasciata dal CPI di residenza
- dichiarazione di responsabilità rilasciata dal lavoratore in merito al possesso dei requisiti soggettivi

Procedura di richiesta INPS (adempimenti a nostro carico)

- richiesta di ammissione all'esonero tramite portale www.inps.it – sezione Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA (apertura portale dal 29.7.2026)
- per le trasformazioni già effettuate: l'INPS fornisce direttamente in calce all'istanza l'esito di accoglimento e l'importo spettante
- per le trasformazioni non ancora effettuate: l'INPS accantona le risorse e invita il datore di lavoro, tramite PEC/e-mail e area MyINPS, a effettuare la trasformazione e a trasmettere la comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm **entro il termine perentorio di 10 giorni**

Cumulabilità con altri incentivi

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

NB: Per il settore agricolo non è cumulabile con la riduzione per le zone svantaggiate o montane.

È invece compatibile, senza alcuna riduzione, con:

- la maxi-deduzione 120% (art. 4 D. Lgs. 216/2023 e art. 1, commi 399-400, L. 207/2024)
- l'esonero 1% per i datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere (art. 5 L. 162/2021)

Sospensione dell'esonero

Esclusivamente per il periodo di congedo per maternità obbligatoria, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, con differimento del periodo di godimento del beneficio.

Cause ostative

- durc irregolare
- violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e di salute/sicurezza
- mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, nei sei mesi precedenti la trasformazione, nella medesima unità produttiva
- violazione del diritto di precedenza alla riassunzione
- sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale in atto presso il datore di lavoro (o l'utilizzatore, in caso di somministrazione)
- licenziamento, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporto di collegamento/controllo, con quello che effettua la trasformazione
- mancata corresponsione di un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai CCNL comparativamente più rappresentativi (art. 7 DL 62/2026)

Decadenza

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato, o di altro lavoratore con medesima qualifica nella medesima unità produttiva, effettuato entro 6 mesi dalla trasformazione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Limite di spesa

Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al rispetto dei limiti di spesa fissati in:

- euro 18,2 milioni per l'anno 2026
- euro 87,5 milioni per l'anno 2027
- euro 69,3 milioni per l'anno 2028

In caso di raggiungimento, anche prospettico, del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori istanze.

Restiamo a disposizione per eventuali maggiori informazioni e porgiamo cordiali saluti.

CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP

Allegati:

- elenco lavoratori potenzialmente beneficiari